

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G10586 **del** 02/08/2019

Proposta n. 13722 **del** 01/08/2019

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - Determinazioni n. G17651 del 27/12/2018 e n. G04034 del 03/04/2019 - Campagna di attività di recupero R12 di rifiuti non pericolosi CER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati), all'interno dell'impianto AMA sito in Roma, via dei Romagnoli, n. 1167, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con Determinazione n. G05282 del 30/04/2015 – Autorizzazione al conferimento delle frazione tritovagliate anche in impianti autorizzati in operazioni "D", in deroga alla Determinazione autorizzativa n. G05282 30/04/2015.

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - Determinazioni n. G17651 del 27/12/2018 e n. G04034 del 03/04/2019 - Campagna di attività di recupero R12 di rifiuti non pericolosi CER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati), all'interno dell'impianto AMA sito in Roma, via dei Romagnoli, n. 1167, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con Determinazione n. G05282 del 30/04/2015 – Autorizzazione al conferimento delle frazioni tritovagliate anche in impianti autorizzati in operazioni “D”, in deroga alla Determinazione autorizzativa n. G05282 30/04/2015.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la D.G.R. n. 864 del 09.12.2014, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento

delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

VISTA la Determinazione n. G05282 30/04/2015, avente per oggetto “Autorizzazione in via definitiva a favore della Società "AMA S.p.A" (di seguito Società), con sede legale in Roma, via Calderon de la Barca n. 87, all'utilizzazione di un impianto mobile di tritovagliatura per le operazioni di recupero R12 di rifiuti speciali non pericolosi - Impianto mobile costituito da un trituratore, costruttore DOPPSTADT, modello BUFFEL DW 3060, serie 726, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09306325D2D38726 e da un vagliatore, costruttore DOPPSTADT, modello SM 720 Profi, serie 106, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09721224E2D38106. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15”;

VISTA la Determinazione n. G17651 del 27/12/2018, con la quale a favore della Società è stato rilasciato un “Nulla Osta per l'inizio della campagna di attività di recupero R12 di rifiuti non pericolosi CER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati), all'interno dell'impianto AMA sito in Roma, via dei Romagnoli, n. 1167, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con la citata Determinazione n. G05282 del 30/04/2015”;

VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G04034 del 03/04/2019, con la quale è stato concesso un prolungamento massimo della durata di sei mesi per la campagna di attività di cui al capoverso precedente;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00001 05/07/2019, con la quale, ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono date disposizioni per assicurare il ripristino della raccolta dei rifiuti di Roma Capitale;

PRESO ATTO che:

- la Società ha trasmesso la nota, prot. 037970/2019U del 25.07.2019, acquisita al protocollo regionale al n. I.0608689.25-07-2019, con la quale ha comunicato la disponibilità a dare seguito a quanto stabilito alla citata Ordinanza Regionale Z00001 del 05.07.2019, utilizzando, così come ivi disposto, l'impianto mobile di tritovagliatura, autorizzato con la suddetta Determinazione n. G05282 30/04/2015, attualmente operante all'interno dell'impianto dell'Azienda AMA sito in via dei Romagnoli, n. 1167, in virtù delle citate Determinazioni n. G17651/2018 e n. G05282/2015;
- nella nota di cui al punto precedente la Società, nel lamentare una situazione di criticità nella gestione dei flussi di rifiuto indifferenziato residuo cittadino, al fine di potere ottemperare alla suddetta Ordinanza, ha chiesto la possibilità di potere *“conferire le frazioni tritovagliate (in particolare la frazione di sottovaglio), anche in impianti autorizzati in D (quali a titolo esemplificativo impianti TMB), che possano garantire una fase di lavorazione e stabilizzazione (escludendo pertanto impianti di discarica) ed al contempo permettano ad AMA di avere adeguati destini per poter portare il nostro impianto mobile, ad una lavorazione prossima alle 300 t/g autorizzate”*;
- la richiesta della Società di cui al punto precedente è stata motivata con le difficoltà di non riuscire *“a trovare in R12, avvio stabile e consistente per i nostri prodotti tritovagliati EE 191212”* *“(anche dopo indagini di mercato a livello nazionale svolte pure con il supporto di Utilitalia, così come a seguito di ricerche di destini all'estero ferme restando le tempistiche per l'istruttoria di notifica)”*.

TENUTO CONTO che nella Determinazione autorizzativa all'utilizzo dell'impianto mobile n. G05282 del 30/04/2015, tra l'altro, è stato stabilito *“che il rifiuto derivante dal trattamento mediante tritovagliatura sarà sottoposto al test di cessione secondo le modalità stabilite dal D.lgs 152/06 e s.m.i., per l'invio ad impianti di recupero”*;

RILEVATO che per ottemperare a quanto disposto nell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00001 05/07/2019, si rende necessario superare le criticità nella gestione dei flussi di rifiuto indifferenziato residuo cittadino, procedendo all'approvazione di una deroga alla prescrizione di cui al capoverso precedente, ovvero acconsentendo, così come richiesto dalla Società nella suddetta nota, al conferimento delle frazioni tritovagliate, in particolare della frazione di sottovaglio, EER 191212, in impianti autorizzati in "D";

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di potere acconsentire all'approvazione della deroga di cui al capoverso precedente, per un periodo limitato alla validità temporale dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, a condizione che la Società, oltre al rispetto di quanto stabilito nelle Determinazioni n. G17651/2018 e n. G04034/2019 ottemperi a quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 e di quanto disposto del D.M. del MATTM, 27 settembre 2010;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nell'ambito della campagna d'attività di recupero (R12) di rifiuti non pericolosi CER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati), per un quantitativo massimo di 300 t/giorno, per complessivi 30.000 t/anno, in corso di svolgimento all'interno dell'impianto dell'Azienda AMA, sita in Roma, via dei Romagnoli n. 1167, in virtù della Determinazione autorizzativa n. G17651/2018 e successiva di proroga n. G04034/2019:

- di autorizzare il conferimento delle frazione tritovagliate, in particolare della frazione di sottovaglio, anche in impianti autorizzati in operazioni "D", di cui all'Allegato "B" alla parte IV del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in deroga alla prescrizione contenuta nella Determinazione autorizzativa n. G05282 30/04/2015, con la quale veniva stabilito *"che il rifiuto derivante dal trattamento mediante tritovagliatura sarà sottoposto al test di cessione secondo le modalità stabilite dal D.lgs 152/06 e s.m.i., per l'invio ad impianti di recupero"*;
- di stabilire che il periodo di deroga alla prescrizione di cui al punto precedente è esteso fino alla validità della scadenza dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio;
- di ribadire che durante lo svolgimento della campagna d'attività, la Società, oltre ad ottemperare a quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 e di quanto disposto del D.M. del MATTM, 27 settembre 2010, dovrà rispettare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella determinazione autorizzativa all'utilizzo dell'impianto, n. G05282 del 30/04/2015, nonché nelle Determinazioni autorizzative alla precedente campagna n. G17321/2017 e a quella in corso, n. G17651/2018 e n. G04034/2019.

Il presente atto verrà trasmesso alla Società AMA S.p.A e, per il rispettivo seguito di competenza, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, all'ASL Roma RM 3 ed all'Arpa Lazio Sezione di Roma.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex art. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore

(ing. Flaminia Tosini)